

L. 300
IL GOVERNO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

«1-bis. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111 e 11 settembre 2020, n. 117 sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111 e 11 settembre 2020, n. 117.».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO, N. 104

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 251, è aggiunto il seguente:

"251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 è altresì concessa per un periodo massimo di dodici mesi ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.";

b) al comma 253, le parole: "del comma 251", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 251 e 251-bis"».

«Art. 1-ter

(Indennità per i lavoratori di aree in crisi complessa della Regione Campania)

1. Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'indennità di cui al comma 1, non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennità di cui al comma 1, non è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);

d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 25-ter e ss.mm. del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

«Art. 1-quater

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 251 è aggiunto il seguente: "251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato di percepire



l'indennità di disoccupazione denominata nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) prima del 31 agosto 2020".

- b) Al comma 253, le parole: "del comma 251" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 251 e 251-bis".

All'articolo 8:

alla rubrica, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e disposizioni in materia di contratti di somministrazione"

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. In considerazione dell'attuale fase di rilancio dell'economia al fine di garantire la continuità occupazionale, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito, in fine, con efficacia fino al 31 dicembre 2021, il seguente periodo: "Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato."

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente

«Articolo 10-bis

(Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi)

1. La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma precedente.
3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.»

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi per il passaggio al professionismo e l'allargamento delle tutele sul lavoro negli sport femminili)

1. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:



- a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:
- 1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
 - 2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
- b) per gli anni 2021 e 2022:
- 1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
 - 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
 - 3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
 - 4) alla promozione dello sport femminile;
 - 5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
 - 6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.
6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 è abrogato.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 7».

*All'articolo 14:
sopprimere il comma 4.*

Dopo l'articolo 21, sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis.

(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati.

1-bis. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si sia verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche».

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di



tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1 o 2.

5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente; educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21-ter.

(Lavoro agile per genitori con figli con disabilità)

1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81».

All'articolo 22:

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei casalinghi".

il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, in via prioritaria dalle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura."

All'articolo 23:

al comma 1, lettera b), le parole: «indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto», sono sostituite con le seguenti: «indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto».



Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma)

1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità, e di riconoscere il valore sociale e culturale a sostegno delle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a favore delle donne durante l'epidemia Covid-19, è finanziata, nella misura di 900.000 mila euro per l'anno 2020, l'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 900.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114 comma 4.

Dopo l'articolo 25, sono inseriti i seguenti:

«ART. 25-bis

(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020- 2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:
 - a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
 - b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;
 - c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico;
 - d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;
 - d) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

All'articolo 26:



a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: << **c-bis**) al primo periodo le parole “380 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite con le seguenti: “663,1 milioni di euro per l'anno 2020”>>

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<< 1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2.-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”

1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter. >>

1- quinquies. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “ e non è computabile ai fini del periodo di comparto.”;

- al secondo periodo le parole “il lavoro agile è la modalità ordinaria” sono sostituite dalle seguenti: “il lavoro agile è una delle modalità ordinarie”;

Dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

«Art. 26 bis

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari



opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.»

«Art. 26-ter.

(Disposizioni in materia di giustizia contabile)

1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"»

All'articolo 27:

a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:

“Con riferimento ai datori lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.”;

b) al comma 3, sostituire le parole: “l'amministrazione concedente è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede” con le seguenti: “le amministrazioni concedenti sono l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e per quanto di competenza l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, che provvedono”.

c) dopo il comma 3, inserire il seguente: “3 bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID 19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell'art.1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali i termini di cui al comma 1 dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatte salve le domande già presentate nei termini alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

il comma 4, è sostituito dal seguente:

“4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.”

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:



4.bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 17 è sostituito dal seguente:

“17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive Leggi di Bilancio”

All'articolo 29:

al comma 7, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».

Dopo l'articolo 29, sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale-nazionale)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2% per cento delle risorse stesse.

«Art. 29-ter.

(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.”
2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psicosociale determinata dall'eccellente situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di riferimento:



a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;

b) la riorganizzazione dei Dipartimenti di salute mentale tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppabilità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già a disposizione a legislazione vigente.

Art. 29-quater.

(Sostegno per la medicina dei servizi e passaggio alla dipendenza)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano i medici addetti alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il 31 dicembre 2020 le regioni individuano aree di attività della emergenza territoriale, della medicina dei servizi e della continuità assistenziale che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, le aziende sanitarie sono tenute ad attribuire:

a) ore vacanti ai medici già titolari d'incarico di medicina dei servizi e che ne facciano richiesta fino al raggiungimento di 38 settimanali;

b) incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai medici convenzionati presenti nelle graduatorie di settore che facciano domanda per transitare dal settore continuità assistenziale o di assistenza primaria al settore medicina dei servizi;

c) attribuire incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai medici incaricati temporaneamente con un'anzianità di servizio, anche non continuativa, di almeno 18 mesi nella medicina dei servizi.

2. Le regioni e le aziende sanitarie entro 6 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2020, espletano le procedure di inquadramento, a domanda, nel ruolo sanitario, nel limite della dotazione risultante dal completamento delle procedure previste dal presente articolo, dei medici titolari di Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi che risultano titolari, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un incarico a tempo indeterminato da almeno 5 anni previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502.».

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Art. 30 bis

(Misure urgenti per il rafforzamento del servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 5-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute e garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare



la carenza di medici specialisti, e specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati secondo i rispettivi ordinamenti e comunque in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici e sanitari specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

All'articolo 31:

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il termine di cui all'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è prorogato al 28 febbraio 2021».

4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalità ivi previsti.

4-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi da 1 a 6 sono abrogati.

4-quinquies..Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-ter. si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater.. A tale scopo le risorse disponibili sul bilancio dell' INAIL, relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo l'articolo 31, sono inseriti i seguenti:

«Art. 31-bis.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite



di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (OSCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza COVID 19 e disponibili sul "Fondo per le emergenze nazionali" di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

«Art. 31-ter.

(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.

«Art. 31-quater.

(Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-quater, comma 3, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;



c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale».

All'articolo 32:

Al comma 4 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica."

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.

6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.»

6-quater. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 231 -bis del Decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: " In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile".

6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e successive modificazioni, è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "valutazione finale", sono sostituite dalle seguenti "valutazione intermedia e finale"».

dopo il comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 427 del 21 maggio 2019, approvata ai sensi dell'avviso pubblico Miur Prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019».

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di



euro per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

7-quater Al fine di consentire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e contenere gli effetti sulle famiglie delle limitazioni all'apertura degli istituti scolastici, tramite il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività di bambini e bambine di età inferiore a 17 anni, all'articolo 105, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, le parole: “, per i mesi da giugno a settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “, per i mesi da giugno a novembre 2020”;

Dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-bis.

(Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021)

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021; è istituito un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalità il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo».

3-bis. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 502, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1, comma 269, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

3-ter. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. La quota



aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

3-quater. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d'intesa con gli Enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. L'Ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'Istituto».

Art. 32-ter.

(Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 ed in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, nelle regioni nelle quali le procedure di cui al concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito della approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso, sono revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'Istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto legge e dell'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.

3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevato al 50%, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso.



5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare nei termini di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6 di cui al citato decreto-legge 126/2019.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 33:

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «università», sono inserite le seguenti: «e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica».

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 2, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 e, comunque, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonché delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente».

2-ter. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni **alla data del 24 giugno 2017 ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi nel termine perentorio del 31 dicembre 2021 o comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**"*;

b) al quarto periodo, le parole: "contratti a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di lavoro flessibile."

c) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "~~completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.~~"

2-ter. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati



a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".».

2-quater. Per quanto non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi *2-bis*) e *2-ter*) si applicano esclusivamente all'anno accademico 2020/2021.

Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio pedagogici nei presidi socio sanitari e della salute)

1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del **ruolo** della suddetta figura professionale è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.

2. Le funzioni dell'educatore socio pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attività professionali:

a) individuare, promuovere, sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche, relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogico elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;

b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;

c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzate alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento, all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;

d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza, responsabilità, prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate».

Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis.

(Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto-legge, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo».

Dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:



“Art. 35-bis

(Disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, all'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al rigo 8, le parole “, comma 1,” sono soppresse;
 - b. dopo il rigo 16, sono aggiunti i seguenti:

“16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.”.

All'articolo 37:

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.

4-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale della Guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma è esonerato dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari ad euro 1,97 milioni per l'anno 2020 e di euro 1,89 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 1 a 4»

1) ~~sostituire le parole: «euro 41.245.140» con le seguenti: « euro 43.209.440»;~~

2) ~~dopo le parole “per l'anno 2020”, sono inserite le seguenti: “ed euro 1.888.830, per l'anno 2021”.~~

~~Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di euro 1,97 milioni per l'anno 2020 e di euro 1,89 milioni per l'anno 2021.~~

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Alla Tabella 1 A del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla colonna "2":

1) la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635";

2) la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".



5-ter. Alla Tabella 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla colonna "2":

1) la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635";

2) la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".

5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituito dal seguente:

"4. Il ciclo formativo dell'Ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:

a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualità di allievo ufficiale;

b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente."

5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022».

Dopo l'articolo 37, sono inseriti i seguenti:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alle Tabelle A del DPR 24 aprile 1982, n. 335 e del DPR 24 aprile 1982, n. 337)

1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza"; sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza";

b) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:

1) le parole: "nonché a livello regionale o Interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";

2) dopo le parole: "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni", sono aggiunte le seguenti: "; vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza";

c) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:

1) dopo le parole: "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

2) dopo le parole: vice direttore di divisione o di ufficio equiparato direttore di sezione o di ufficio equiparato", sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";



3) le parole: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale le di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio, speciale di pubblica sicurezza-istituto presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata";

4) le parole: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale", sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";

5) le parole: "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione", sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione";

d) nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola: "5.720" è sostituita dalla seguente: "5.643";

e) la parola: "gabinetto", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "centro".

2. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce "CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico", sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico"; nella colonna attinente ai posti in organico, le parole: "Posti in organico", sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione" e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: "102" è sostituita dalla seguente: "135";

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico", sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico" e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".

3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "Nella sostituzione" sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione".

Art. 37-ter.

(Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, sono prorogati al 15 ottobre 2020 i termini delle seguenti disposizioni:

a) articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;



b) articolo 73-bis del decreto-legge 17-marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) articolo 87, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile-2020, n. 27;

d) all'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 37-quater.

All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole "30.000.000 di euro per il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24.615.384 euro per il 2020 e 5.384.616 euro per il 2021";

b) al comma 25, primo periodo:

1) Le parole: "di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizie di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di 24.234.635 di euro per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno di cui al comma 3, comma secondo, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle Questure e presso le Direzione centrale dell'immigrazione e della polizie delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno";

2) le parole: "di euro 30.000.000, per l'anno 2020;", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021";

3) le parole: "di euro 4.480.980, per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2389.856 per il 2020 e di euro 2.091.124, per l'anno 2021", e dopo le parole: "mediazione culturale," sono aggiunte le "seguenti: "anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio;"

c) al comma 26, primo periodo:

1) le parole: "pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021", sono così sostituite: "pari a 231.316.305 euro per l'anno 2020, a 353.874.740 euro per l'anno 2021";

2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"b-bis) quanto ad euro 7.475.740 per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "c) quanto ad euro 100.596.305 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'art. 265."».

Art. 37-quinquies.

(Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata)



1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole "dal prefetto" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero da uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133".

2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 138 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta».

«Art. 37-sexies.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 2001, n. 74).

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS";

b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con Centrali del numero unico di emergenza n. 112";

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.";

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Attività del CNSAS) - 1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto.";

e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

- "i-bis) tecnico di centrale operativa;
- i-ter) coordinatore operazioni di ricerca;
- i-quater) tecnico di ricerca;
- i-quinquies) tecnico di soccorso in pista;
- i-sexies) tecnico disostruttore;



i-septies) tecnico speleosubacqueo;

i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.";

f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. (Contributo integrativo) - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.

Dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituisce tetto di spesa massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

All'articolo 39:



dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.»;

Dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. le parole "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente";
 - b) è aggiunto infine il seguente periodo:
"La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lett. c), e che illustri l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento".»

Dopo l'articolo 42, sono inseriti i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attività turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.



3. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4-bis. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.

4-ter. All'articolo 38, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-*bis*," sono aggiunte le seguenti: "nonché ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa,".

4-quater. All'articolo 10, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "qualora almeno il 20 per cento dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "qualora almeno il 10 per cento dei soci"».

«*4-quinquies.* Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massima, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro, per ciascuno dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

4-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *4-quinquies*, pari a 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.»

«Art. 42-ter.

(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli articoli 243-*bis* e 243-*quater* del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal **1 gennaio 2021** sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 243-*bis.* - *(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)* - 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.



2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di adozione, al Ministero dell'Interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3. In ogni caso la sospensione delle procedure esecutive non può avere una durata superiore a nove mesi decorrenti dalla data di presentazione di adozione del piano.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato della dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziario che analizza le cause che hanno reso necessario l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuto il decreto di cui al comma 4, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla data di sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di deliberazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, tenendo anche conto della rateizzazione degli stessi debiti fuori bilancio nei termini di cui al comma 7.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;



b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare:

I) una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando:

- i residui attivi inscigibili da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione;

- residui passivi per i quali non si riscontrino obbligazioni passive giuridicamente perfezionate o per i quali siano comunque venute meno le ragioni del pagamento;

II) la reimputazione, secondo esigibilità, degli accertamenti degli impegni erroneamente imputati in bilancio in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

III) una verifica straordinaria delle modalità di quantificazione e di finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di garantire il pieno rispetto delle regole previste dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso la diminuzione delle risorse variabili inserite nei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e non dirigente ai sensi dei contratti collettivi nazionali vigenti;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;



c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 8 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 243-quater. - (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa) - 1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso al Ministero dell'Interno.

2. Il piano di riequilibrio è istruito dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155, che entro il termine di sessanta giorni dalla data di cui al comma precedente, conclude la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione esprime un parere sulla congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure previste nel piano dall'ente.

3. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie e di approfondimento, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone il piano di riequilibrio pluriennale all'approvazione del Ministro dell'Interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo le prescrizioni per la corretta ed equilibrata esecuzione del piano. Il decreto ministeriale di approvazione è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 10 giorni dall'adozione.

5. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'Interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, un nuovo piano di riequilibrio idoneo a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione del nuovo piano ha carattere definitivo.

6. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso e sul raggiungimento degli obiettivi in esso indicati nell'ambito degli ordinari controlli previsti per i bilanci ed i rendiconti degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

7. Il decreto ministeriale di approvazione o di diniego del piano può essere impugnato nei termini e nei modi di legge. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di



presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 243-bis, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. La delibera con la quale è adottata la rimodulazione del piano, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155 TUOEL per le conseguenti determinazioni. La Commissione all'esito del suo esame e delle conseguenti decisioni trasmette le relative determinazioni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

8. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, nonché il mancato invio delle relazioni di cui al comma 6, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

All'articolo 44:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2010, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché



alla ripartizione delle residue risorse del comma 1, primo periodo, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

Dopo l'articolo 44, sono inseriti i seguenti:

«Art. 44-bis.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

b) al comma 5, dopo le parole «imprese beneficiarie» sono inserite le seguenti: «, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate dal decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

d) al comma 6, le parole «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis ».

Art. 44-ter

(Sviluppo del sistema di bordo ERTMS)

1. *Al fine di accelerare il "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)" e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo di 300 milioni di euro, con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti "veicoli tipo", fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.*

2. *La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.*

3. *Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.*

4. *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai*



proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025".».

«Art. 44-quater

1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

«Art. 44-bis.

(Conferimento alle Regioni Veneto e Friuli V.G. delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi e regolarizzazione degli stessi)

1. Previa sottoscrizione di apposito Accordo di Programma fra le Regioni e le Province Autonome interessate, sono attribuiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione a quanto previsto all'articolo 9, comma 7 del Dlgs. 111/2004, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e, alla Regione Veneto, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla relazione Bologna-Brennero.

2. Entro il 31 dicembre 2021 la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.

3. Per l'effettuazione dei servizi interregionali ferroviari sono assegnate per 11.212.210 di euro annui alla regione Veneto e per 22.633.652 di euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 5. A tal fine le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono integrate di euro 3.906.278 annui a decorrere dall'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Dalla data di decorrenza degli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziata a favore del rinnovo del materiale rotabile



ferroviario, sono assegnate alla Regione Veneto per 8.636.250 euro per l'anno 2020, 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025, e alla Regione Friuli Venezia Giulia per 11.103.750 euro per l'anno 2020, 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 2 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021."

All'articolo 45:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi";

b) al comma 1080:

1) ovunque ricorra, la parola: "cofinanziamento" è sostituita dalla seguente: "finanziamento";

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021. "

Dopo l'articolo 46, sono inseriti i seguenti:

«Art. 46-bis.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle provincie di Verona, Vicenza e Padova, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, con uno stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

«Art. 46-ter.

(Rifinanziamento «Fondo demolizioni»)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 114, comma 4.».

All'articolo 47:

al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 15 novembre 2020, conseguentemente il termine di cui al successivo comma 34 è prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020".

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idro-geologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo



unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.

2-quater. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 2-bis, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

2-quinquies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 3 decade dopo 30 anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 2-bis.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 900.00 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.»

Dopo l'articolo 48, sono inseriti i seguenti:

«Art. 48-bis.

(Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)

1. Per l'anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Art. 48-ter.

(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)

1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo».

All'articolo 49:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disposti il riparto e



l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base dei criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 205/2017, con particolare riferimento al livello di *rischio valutato*. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."

All'articolo 51:

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 7 – quinquies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" le parole "*eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4*" sono sostituite dalle seguenti «*eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4*»

3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis dell'Allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" le parole "*I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell'Allegato P*" sono sostituite dalle seguenti «*I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3*».

All'articolo 53:

dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente:

«10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243».

All'articolo 54:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni che alla data del 30 settembre 2020 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

1-ter. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1-bis sono utilizzate dai comuni interessati, prioritariamente per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito -dei predetti piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

«1-quater. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 novembre 2020".

All'articolo 57:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:



«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

al comma 3, sostituire le parole "1° gennaio 2022" con le parole "1° novembre 2020" e dopo le parole "del sisma del 2009" aggiungere le seguenti "del sisma del 2012" e dopo le parole "del sisma 2016" aggiungere le seguenti "nonché degli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

dopo il comma 3, sono inseriti seguenti:

«3-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, tra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto,
- b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 **mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3 e**
- c) **quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede per 10 milioni di euro annui mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190**

«3-ter. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.», sono sostituite dalle seguenti: «due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.».



«3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

3-quinquies. "All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: 9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. di cui all'articolo 4 comma 3 già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

3-sexies. All'art. 18 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-ter. In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4-quater. Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego."

3-septies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi, si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lett.b) del D.lgs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.



3-octies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

3-nonies. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

5-*bis.* In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"».

Dopo l'articolo 57, sono inseriti i seguenti:

"Art. 57-*bis*

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

-dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. "

-dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis.* Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50% negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025



e 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui a all'articolo 114 comma 4.».

«Art. 57-ter.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei Conti".

Art. 57-quater.

(Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

1. Al fine di accelerare il completamento la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un Organo unico denominato "Conferenza di servizi permanente". La conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione.

2. La Conferenza di servizi permanente è presieduta dal Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o da un suo delegato ed è altresì composta dagli ulteriori seguenti componenti:

- a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- c) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), e b);
- d) un rappresentante unico della Regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione;
- e) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente;
- f) un rappresentante unico della Provincia e di tutte e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;
- g) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente;
- h) Un rappresentante dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente.

5. La Regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 2. Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza di servizi permanente.



6. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

7. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui al comma 2 lettera c), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

8. Al fine di accelerare il completamento dell'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza di servizi permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter della Legge n. 241 del 1990.

9. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente è obbligatoria e la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; l'assenza di una amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

10. Il Provveditore Interregionale delle opere pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte al comma 1, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della Conferenza di servizi permanente che non può essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).

11. I lavori della conferenza si concludono non oltre quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento».

12. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente istituita ai sensi del comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle attività di supporto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nel capo VI, all'articolo 58, è premesso il seguente:

«Art. 058

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo



all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.».

All'articolo 58:

Al comma 2 le parole: "codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20" sono sostituite dalle seguenti: "codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00". 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00".

i commi 7 e 8, sono sostituiti dai seguenti:

"7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari nelle modalità da determinarsi con il decreto di cui al comma 10, e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'Ufficio che ha erogato i contributi.

8. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale è elevato a 8000 euro. Non si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.

All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'Ufficio che ha erogato il medesimo, e dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale



dello Stato, allo stato di previsione del ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

8-bis. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e 0,5 milioni di euro per l'anno 2021".

8-ter. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "un numero massimo di 57" sono soppresse.

Dopo l'articolo 58, sono inseriti i seguenti:

«Art. 58-bis.

(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)

1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.»

«Art. 58-ter (Disposizioni urgenti in materia di apicoltura).

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge»;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero»;

c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata.

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'aperto» sono inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria.

Articolo 58-quinquies

(Misure a favore del settore vitivinicolo)

Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole "vitivinicole" aggiungere le seguenti " , anche associate ai codici ateco 11.02.10 e 11.02.20,";

b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:



“1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall’attuazione dell’intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l’anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all’esito dell’istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l’anno 2020, al finanziamento della misura dell’esonero contributivo di cui all’articolo 222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica, in linea con la Comunicazione della Commissione UE «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*» del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, ultimo periodo .”

Dopo l’articolo 59, è inserito il seguente

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 59-bis. (Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario nonché titolari di partita IVA).

1, soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine l’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi dell’articolo 25.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, per l’anno 2020, un apposito Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Dopo l’articolo 60, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo).



1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.

3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente, ad esclusione di quelle contenute al punto c), è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità.

6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca già adottato, purché il relativo credito non sia già stato iscritto a ruolo.

7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le società che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si trovino in una delle condizioni previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii. o dal Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.».

Dopo l'articolo 61, sono inseriti i seguenti:

«Art. 61-bis.

(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:



a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

All'articolo 63:

al comma 1, capoverso «9-bis», dopo le parole: «interventi di cui al presente articolo», sono inserite le seguenti: «, degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121».

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 66 terzo comma, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, dopo le parole: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione» sono inserite le seguenti: «o, se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa» e dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.».

~~1-ter. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.~~

~~1-quater. In conseguenza dello stato di emergenza da Covid-19, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987, è posticipato al 31 dicembre 2020.».~~

Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

«1. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987»

All'articolo 64:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della



ripartenza del Paese all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi" sono sostituite dalle seguenti: "di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO.

«1-ter. Sono ammissibili alle misure di cui all'art. 1 del decreto – legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.».

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI, delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere g-bis), g-ter) e g-quater).».

Dopo l'articolo 64, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis.

(Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "non superiore a 499" aggiungere le seguenti: "determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019"».

All'articolo 72:

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi»;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I Buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020, sono esigibili entro il 15 dicembre 2020.

1-ter. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, le parole: "fruito tramite", sono sostituite con: "trasformato in";

2) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente periodo: "In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.";

3) le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "data di efficacia giuridica";

4) nelle lettere a) e b) la parola: "trasformabili", è sostituita con la seguente: "trasformate";



b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dalla società partecipata, nonché dai soci, qualora abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da società di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dai soci che abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.";

c) al comma 2, le parole: "Essi possono essere utilizzati", sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati";

d) al comma 3:

1) secondo periodo, dopo le parole: "deve essere esercitata", sono aggiunte le seguenti: "tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016".



2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.";

e) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti."».

Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Operazioni effettuate dal Gruppo Iva e nei confronti di esso)

1. All'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal comma 2 dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento".

2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212».

All'articolo 73:

al comma 1, lettera b), capoverso 289, dopo le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,», sono inserite le seguenti: «entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Dopo l'articolo 74, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis.

(Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500,00, oltre ad un contributo del 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate modalità semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione auto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 1 comma 1041 della legge 30 dicembre 2018, n. 145



All'articolo 77:

al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente: «0a) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti";

al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020".

b-ter). all'articolo 176, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.»;

al comma 2, dopo le parole: «Per le imprese del comparto turistico» sono inserite le seguenti: «, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,».

dopo il comma 2, sono inserite le seguenti:

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) sono eliminate le parole: "causale del pagamento,";
- 2) dopo le parole: "condizionata all'indicazione, nella" sono aggiunte le parole: "richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e".

2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto legge 16 luglio 2020. n. 76 aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonché quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.».

2-quater. Al fine di permettere l'erogazione di nuovi e ulteriori servizi per la gestione del personale della pubblica amministrazione mediante la piattaforma NoiPA, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legge 06 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, individua i servizi aggiuntivi relativi alla gestione delle risorse umane e fissa i contributi da versare da parte delle amministrazioni utilizzatrici, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 402, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Dall'adesione delle amministrazioni utilizzatrici all'acquisto dei servizi aggiuntivi forniti da parte di NoiPA non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis: Il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.».



All'articolo 78:

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;»

Dopo l'articolo 78, è inserito il seguente:

«Art. 78-bis.

(Interpretazione autentica in materia di IMU)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale unica, l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

3. Le disposizioni in materia di imposta municipale unica si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 80:

al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021.» e al terzo periodo le parole: «le modalità per l'erogazione della restante quota» e la parola “nonché,” sono soppresse”;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 20, dopo le parole: «nell'anno 2019», sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2020.»”

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il comma: “1-bis. Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall'esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva”;

5-ter) All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: “13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.»

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,



convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica sono soppresse le seguenti parole: “di giovani artisti e compositori emergenti”;
- b) al comma 1 le parole “per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021”;
- c) il comma 2 è soppresso.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4.»

Dopo l’articolo 80, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4, del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL <<Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19>>, e successive modifiche.»

All’articolo 81:

al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “olimpiche”, è inserita la seguente: “e paraolimpiche” e le parole: “iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paraolimpici”

al comma 1, l’ultimo periodo, è sostituito dal seguente:

«Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398»;

al comma 4, le parole: “almeno pari a 200.000 euro”, sono sostituite con le seguenti: “almeno pari a 150.000 euro”;

Dopo l’articolo 82, è inserito il seguente:

«Art. 82-bis. (Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)

1. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026:

- a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e le opere infrastrutturali ad esso connesse, all’interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e modalità di cui all’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall’ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;



b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area suindicata, limitatamente all'area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma.”.

Dopo l'articolo 89, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis.

(Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola)

1. All'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

"11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte, andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti."».

All'articolo 93:

al comma 1, alla lettera a), sono premesse le seguenti:

«0a) al comma 1, lettera b), è aggiunto infine il seguente periodo: “Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di Sistema portuale o l'Autorità portuale può, altresì, riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari ad euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.”;

01a) al comma 6, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Le risorse di cui al primo periodo possono essere, altresì, utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica COVID – 19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020. Le Autorità marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto. ».

aggiungere, in fine, il seguente comma:



«5-bis. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 579 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In deroga all'articolo 1, comma 745 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020";

- al comma 582 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi tenuto conto anche di quanto già attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definite, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020".».

All'articolo 94:

Il comma 1 è sostituito con il seguente: 1. All'articolo 13 -bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: "a) al comma 4 le parole " entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: " entro il 29 dicembre 2020".

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano della città di Varese, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del Comune di Varese, da destinare alla realizzazione di nuova viabilità nell'area di intersezione tra la SS 707, di servizio all'accesso e all'uscita della predetta autostrada, e le strade di accesso al centro urbano.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

«1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114 comma 4.

All'articolo 95:

ovunque ricorrano, le parole: «Autorità per la laguna di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per la Laguna di Venezia»;

al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:



«Le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (Uccelli e Habitat).»;

al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto dei Programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano di gestione delle Acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152, del Piano di gestione dei rischi di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del Progetto Generale per il Recupero Morfologico della Laguna, nonché dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), »;

al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei Piani di gestione delle Acque e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni - stralci del Piano di Bacino -, redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'Unità Idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;»;

al comma 2, alla lettera p), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano, e del Canal Vena a Chioggia»;

al comma 2, alla lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

al comma 7, primo periodo, la parola: «sci» è sostituita con la seguente: «sette» e le parole: «e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto» sono sostituite dalle seguenti: «, del Presidente della Giunta Regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali»;

al comma 22, capoverso «art. 4», le parole: «e dal Sindaco di Chioggia» sono sostituite dalle seguenti: « dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti» e le parole «Cavallino Treporti, Chioggia, » sono soppresse;

al comma 24, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali di, cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti:

«27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le attività di controllo e monitoraggio delle stesse.

27-ter. Le modifiche e integrazioni del decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di



rilascio, sono disposte con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la Regione Veneto.

27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma *27-bis* è effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma *5-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma *27-bis* è acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.

27-sexies. La Commissione di cui al comma *27-quinquies* è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal Provveditore interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto Superiore di Sanità, uno dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e uno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto».

Dopo l'articolo 95, sono inseriti i seguenti:

«Art. 95-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)

1. ~~Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente collima, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.~~

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.»

«Art. 95-ter.

(Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)

1. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista



dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal predetto articolo 13-ter.

2. Il Ministero della Salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 1.

3. il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l'anno 2022.

Dopo l'articolo 96, sono inseriti i seguenti:

«Art. 96-bis.

(Misure di semplificazione per le piccole utilizzazioni geotermiche)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili";

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis".

«Art. 96-ter.

(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse a disposizione degli enti di gestione delle aree protette)

1. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.»

Dopo l'articolo 97, è inserito il seguente:

«Art. 97-bis.

(Due per mille per associazioni culturali)

1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o cancellazione delle associazioni nell'elenco di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di



destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

Dopo l'articolo 98, è inserito il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

All'articolo 100:

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di IVA nel settore nautico".

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente".

al comma 7, dopo le parole: «articolo 03, comma 1, lettera b)», *sono inserire le seguenti:* «punto 2.1.».

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola "turisti" è sostituita dalla parola "diportisti" e sono aggiunte le parole: "con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento".

10-ter. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"3. Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della



facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.”;

10-quater All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

3-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”;

b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: “4-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto.”;

10-quinquies. Le prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si considerano effettuate nel territorio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base di apposita dichiarazione resa dall'utilizzatore. La dichiarazione è redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione di servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del presidente della Repubblica senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza fra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace e irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima, e il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al



primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, resta responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

10-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 10-quinques del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-quinques. Entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

10-septies. Le disposizioni di cui ai commi 10-ter, 10 quater, 10-quinques, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 10-sexies.

All'articolo 102:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'ordine di cui al comma 1 può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionale al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 62-quinques del decreto legislativo n. 504/95 nonché i prodotti di cui all'art. 62-quater del D.Lgs. n. 504/1995».

All'articolo 103:

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, secondo periodo, eliminare le parole: "è assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed";

b) Al comma 2:

- dopo le parole: "da un amministratore unico" aggiungere le seguenti: ", individuato nel Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli,";

- aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la società si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa".

All'articolo 109:

al comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) al comma 1-bis, le parole "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";

a-ter) al comma 1-quater le parole "di 12,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "46,88 milioni".».

al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "all'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: 1) quanto a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114; 2) quanto a 34,38 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.".

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il decreto di cui al comma 1-quater dell'articolo 181 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal



comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.”

All'articolo 110:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.”

Dopo l'articolo 112, è inserito il seguente:

«Art. 112-*bis*.

(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.»

Dopo l'articolo 113, è inserito il seguente:

«Art. 113-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

All'articolo 114:

al comma 5, lettera a), le parole: “quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022” *sono sostituite dalle seguenti:* “quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022”, *e le parole:* “che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022” *sono sostituite dalle seguenti:* “che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di euro per l'anno 2022”.

modifiche di coordinamento (COORD. 1)

Al fine di rettificare sotto il profilo formale il testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, apportare al medesimo testo le modificazioni seguenti.

All'articolo 1:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «nove settimane del presente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «nove settimane di cui al presente comma»;

al comma 2, alinea, le parole: «periodi di integrazione relative» *sono sostituite dalle seguenti:* «periodi di integrazione relativi»;



al comma 7, le parole: «ed è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «; tale importo è assegnato»;

al comma 8, ultimo periodo, la parola: «articolo 19» è sostituita dalle seguenti: «articolo 19».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: «revoca dall'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «revoca dell'esonero» e le parole: «del presente decreto» sono soppresse.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «ai datori» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro»;

al comma 5, dopo le parole: «a 371,8 milioni di» è inserita la seguente: «euro».

All'articolo 11:

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Arsenale militare marittimo» inserire le seguenti: «di Taranto».

al comma 4, le parole: «dell'articolo 6 e ss.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 6 e seguenti».

All'articolo 12:

al comma 4, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;

alla rubrica, la parola: «sportivi» è sostituita dalle seguenti: «dello sport».

All'articolo 14:

al comma 3, le parole: «nei caso» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi» e le parole: «2112 c.c., ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «2112 del codice civile, o»;

al comma 4, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «decimo comma».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «comma 1 del» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, del».

All'articolo 19:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «decorrenti dal 23 febbraio 2020 al» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra il 23 febbraio 2020 e il», le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo», la parola: «complessive» è sostituita dalla seguente: «complessivo», le parole: «alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro» e le parole: «Regione del» sono soppresse.

All'articolo 20:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «22,9 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 22:

al comma 1, la parola: «prestate» è soppressa.

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «funzionari Area 3» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari di Area III»;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «nonché istituti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per istituti» e, al quarto periodo, le parole: «che ne stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «che stabilisce»;

al comma 4, le parole: «300 mila» sono sostituite dalla seguente: «300.000»;

al comma 8, le parole da: «decreto ministeriale» fino a «4 gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Al comma 10, al secondo e al terzo periodo, sopprimere le parole: «di cui al comma 1».

al comma 12, lettera b), le parole: «quanto 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 25.000 euro»;

al comma 13, le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse.

All'articolo 27:

al comma 1, primo periodo, le parole: «grave situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gravi situazioni»;

al comma 4, dopo le parole: «914,3 milioni di» è inserita la seguente: «euro».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «spesa del personale» sono sostituite dalle seguenti: «spesa per il personale»;

al comma 2, lettera a), le parole: «CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari»;

al comma 2, lettera c), dopo la parola: «sanitaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto», dopo le parole: «sulla base dell'allegato B» sono inserite le seguenti: «al presente decreto» e le parole: «nell'allegato B del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo allegato B»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «del corso» e le parole: «alle sole visite, esami e prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle visite, agli esami e alle prestazioni» e, al secondo periodo, le parole: «delle prime visite, esami e prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle prime visite, dei primi esami e delle prime prestazioni»;

al comma 6, le parole: «anestesia rianimazione» sono sostituite dalle seguenti: «anestesia, rianimazione,»;

al comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «da presentare» sono sostituite dalle seguenti: «a presentare» e le parole: «nell'ambito del programma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma».

All'articolo 31:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «comma 444, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 444, della legge»;

al comma 3, le parole: «legge 27 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007».

All'articolo 32:

al comma 2, lettera a), le parole: «e del loro adattamento» sono sostituite dalle seguenti: «e dal loro adattamento»;

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «contestualmente a specifici patti di comunità,» sono inserite le seguenti: «a patti».

al comma 3, lettera a), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando» e le parole: «di cui all'articolo 235» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 235»;
al comma 4, le parole: «e del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e al presente articolo»;
al comma 5, le parole: «del citato decreto-legge si determinano» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 34 del 2020 sono determinate».

All'articolo 33:

al comma 2, ultimo periodo, la parola: «2019/2020.» è sostituita dalla seguente: «2019/2020».

All'articolo 34:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «80 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «e 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 300 milioni di euro»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «, presso i reparti Genio» sono sostituite dalle seguenti: «presso i reparti del Genio»

All'articolo 39:

al comma 2, quarto periodo, le parole: «Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome».

All'articolo 41:

al comma 1, lettera c), capoverso 2-oesimo, lettera b), le parole: «a valere delle giacenze» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle giacenze».

All'articolo 42:

al comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

al comma 3, nella tabella, alla terza colonna, le parole: «a valere del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul Fondo», alla quarta colonna, le parole: «a valere delle quote» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle quote» e, alla quinta colonna, la parola: «Concoro» è sostituita dalla seguente: «Concorso»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali».

All'articolo 45:

al comma 1, lettera c), capoverso b-bis), le parole: «inerenti la» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla».

All'articolo 50:

al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di pubblicazione» sono inserite le seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»;

alla rubrica, le parole: «Aggiornamento termini risorse» sono sostituite dalle seguenti: «Aggiornamento dei termini per l'assegnazione delle risorse».

All'articolo 51:

al comma 1, lettera c), capoverso 14-quater, le parole: «decreto legge 30 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 30 dicembre 2019»

All'articolo 53:

al comma 1, le parole: «e la relativa capacità fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «e la cui relativa capacità fiscale»;

al comma 3, ultimo periodo, le parole: «che vi abbiano già beneficiato» sono sostituite dalle seguenti: «che ne abbiano già beneficiato»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «nonché agli altri commissari» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dagli altri commissari».

All'articolo 57:

al comma 4, capoverso 5, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «relative contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «relative contabilità speciali»;

al comma 13, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» il segno di interpunzione: «.» è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «le contabilità speciali» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse delle contabilità speciali»;

al comma 14, secondo periodo, le parole: «le contabilità speciali» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse delle contabilità speciali»;

al comma 15, secondo periodo, le parole: «sono comunque escluse» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque esclusi»;

al comma 17, primo periodo, le parole: «dall'articolo 9-vicies quater del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,».

All'articolo 58:

al comma 8, primo periodo, le parole: «Salvo che il caso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che il fatto» e le parole: «oltre al recupero» sono sostituite dalle seguenti: «oltre a comportare il recupero».

All'articolo 59:

al comma 4, le parole: «L'ammontare del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo» e le parole: «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare non inferiore».

All'articolo 61:

Al comma 1, sostituire le parole: «entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro il 30 novembre 2020».

al comma 6, lettera b), alinea, le parole: «è sostituita» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituita».

All'articolo 62:

al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «1.».



All'articolo 65:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «del citato articolo» è inserita la seguente: «56» e le parole: «dall'articolo 56» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 56»;
al comma 3, dopo le parole: «decorre dal termine» sono inserite le seguenti: «di scadenza».

All'articolo 69:

al comma 1, capoverso 2-septies, al secondo periodo, le parole: «dallo scioglimento o dalla cessazione predetta» sono sostituite dalle seguenti: «dallo scioglimento o dalla cessazione predetti» e, al terzo periodo, le parole: «comma 2-sexsies» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-sexies»;
al comma 3, al primo periodo, la parola: «logistico» è sostituita dalla seguente: «logistiche» e, all'ultimo periodo, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «inclusi».

All'articolo 71:

al comma 2, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando».

All'articolo 73:

al comma 1, lettera b), capoverso 289, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «inclusi»;

al comma 1, lettera c), capoverso 289-ter, le parole da: «Il Ministero» fino a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonché»;

al comma 2, dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro» e, al secondo periodo, le parole: «e di 1.750» sono sostituite dalle seguenti: «e a 1.750».

All'articolo 75:

al comma 4, lettera c), numero 3), le parole: «del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,» sono soppresse.

All'articolo 78:

al comma 2, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti e delle condizioni previsti».

All'articolo 79:

al comma 4, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».

All'articolo 80:

al comma 4, secondo periodo, le parole: «sono aggiunte la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti».

All'articolo 81:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «nel limite massimo complessivo» le parole: «di spesa» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «al credito di imposta astrattamente spettante» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta spettante».

All'articolo 83:

al comma 1, le parole da: «di cui alla legge 27 dicembre 2019» fino a «2020 - 2022»,» sono soppresse.

All'articolo 84:



al comma 2, le parole: ai sensi del Regolamento CE n. 881/92» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio,» e le parole: «riduzione compensate» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione compensata».

All'articolo 86:

al comma 1, lettera a), le parole: «non soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non soggette»;

al comma 1, lettera b), le parole: «sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata».

All'articolo 87:

al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, all'ultimo periodo, le parole: «Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione europea"».

All'articolo 88:

al comma 2, le parole: «e del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche».

All'articolo 89:

al comma 4, dopo le parole: «50 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 90:

al comma 1, alinea, le parole: «convertito con» sono sostituite dalla seguente: «convertito»;

al comma 1, lettera b), capoverso 2, all'alinea, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione» e, alla lettera b), la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «rilasciate».

All'articolo 91:

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 7, le parole: «dell'artico 114» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 114».

All'articolo 92:

al comma 2, lettera a), le parole: «nonché 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di 3,5 milioni di euro»;

al comma 3, le parole: «e a 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 3,5 milioni».

All'articolo 93:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,»;

al comma 2, le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «, il primo comma»;

al comma 3, le parole: «n. 18,» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 18,», le parole: «fino alla fine del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine del comma» e dopo le parole: «della citata» è inserita la seguente: «legge»;

al comma 4, le parole: «si applica decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «si applica a decorrere».

All'articolo 94:

al comma 1, le parole: «del decreto legge» sono soppresse.



All'articolo 95:

al comma 2, alinea, le parole: «Magistrato alle Acque» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato delle acque»;

al comma 2, lettera a), le parole: «articolo 4, legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 della legge»;

al comma 2, lettera m), le parole: «nonché alla riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché la riscossione»;

al comma 5, ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 8, ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 11, le parole: «dall'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54»;

al comma 14, le parole: «dell'area e» sono soppresse e le parole: «sczione EPNE» sono sostituite dalle seguenti: della sezione enti pubblici non economici»;

al comma 16, le parole: «quelli relative» sono sostituite dalle seguenti: «quelli relativi»;

al comma 17, le parole: «da 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021»;

al comma 21, ultimo periodo, le parole: «e i relativi interessi» sono sostituite dalle seguenti: «, con i relativi interessi»;

al comma 22, capoverso Art. 4, comma 2, le parole: «Autorità per le acque lagunari» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per la laguna di Venezia»;

al comma 23, terzo periodo, le parole «e messa in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «e la messa in esercizio».

All'articolo 96:

al comma 2, lettera a), le parole: «8 per cento» e «10 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «all'8 per cento» e «al 10 per cento».

All'articolo 98:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale».

All'articolo 100:

al comma 8, le parole: «è versato» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati».

All'articolo 102:

al comma 2, al terzo periodo, le parole: «delle sanzioni amministrative pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria» e, al quarto periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'Agenzia»;

al comma 3, le parole: «dalla norma abrogata» sono sostituite dalle seguenti: «dalle predette disposizioni»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inibizione di siti web».

All'articolo 104:

al comma 1, lettera b), capoverso 7-ter, le parole: «prevenzione dai rischi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione dei rischi».

All'articolo 114:

al comma 5, lettera a), dopo le parole: «e a 16,5» e dopo le parole: «e a 18,109» sono inserite le seguenti: «milioni di euro».

IL GOVERNO

[Firma]

